

Codice A1601A

D.D. 22 luglio 2016, n. 272

**D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Viridio". Proponente: Associazione Sportiva Cacciatori Amanti Fauna di Montagna (ASCAFM). Comune di Demonte (CN). Valutazione d'Incidenza rispetto alla ZPS IT1160062 "Alte valli Stura e Maira".**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 5 aprile 2016 (prot. n. 10316/DB1601A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Viridio", ubicata nel vallone dell'Arma nel comune di Demonte (CN);

l'AFV Viridio ricade per una porzione all'interno della ZPS IT1160062 "Alte valli Stura e Maira" facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte ed individuata ai sensi della Direttiva Direttiva 09/147/CE (già Direttiva 79/409/CEE "Uccelli") per la tutela di numerose specie ornitiche legate agli ambienti alpini;

l'area dell'AFV Viridio ricadente all'interno della ZPS IT1160062 è di 82 ha, a fronte di un'estensione totale dell'azienda di circa 3.000 ha. Tale area è occupata da bosco di latifoglie con prevalenza di faggio e pertanto non risulta idonea alla presenza di specie venatorie particolarmente vulnerabili, quali i galliformi alpini;

nella relazione presentata il proponente dichiara che nell'area di ZPS interessata dall'attività venatoria dell'AFV Viridio viene praticata quasi esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati ed in particolare al cinghiale utilizzando munizionamento senza piombo;

alla luce della Relazione presentata, si ritiene che l'attività venatoria dell'AFV Viridio sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno della ZPS IT1160062 e con gli obiettivi di conservazione della ZPS stessa.

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto oltre il previsto termine di conclusione del procedimento (3/6/2016), considerata la complessità tecnico amministrativa dell'istruttoria;

preso atto della Determinazione dirigenziale num. 381 del 26.05.2016 della Direzione Agricoltura Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura con la quale è stata già rinnovata la concessione della AFV di cui all'oggetto.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Vista la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

*determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria “Viridio” (Comune di Demonte, CN) a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'opera in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016, che si intende qui integralmente richiamata, con particolare riferimento ai disposti di cui all'Allegato 1 della presente Determinazione nel quale sono riportate le principali “Misure di conservazione” in materia di attività venatoria (il testo completo del documento è scaricabile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>).

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Vincenzo Maria Molinari